

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂ **(Ordinanza sul CO₂)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza sul CO₂ del 30 novembre 2012¹ è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 3

³ L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) esamina se sono adempiuti i presupposti di cui al capoverso 2. Se lo sono, rilascia una lettera di approvazione secondo l'articolo 6 capoverso 3 o secondo l'articolo 12 capoverso 5 del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997² della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Art. 5 rubrica, cpv. 1 lett. b, lett. c n. 2 e lett. d, nonché cpv. 2

Attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera

¹ Sono rilasciati attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera se:

- b. il progetto o i piani del programma:
 - 1. non sarebbero redditizi senza il ricavo della vendita degli attestati;
 - 2. sono almeno conformi allo stato della tecnica; e
 - 3. prevedono provvedimenti che portano a una riduzione delle emissioni che supera l'andamento di riferimento di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera d;
- c. le riduzioni delle emissioni:
 - 2. non sono state conseguite in un'impresa SSQE o, fatto salvo l'articolo 12, in un'impresa soggetta a un impegno di riduzione; e
- d. alla presentazione della domanda di cui all'articolo 7, l'inizio della realizzazione del progetto non risale a oltre tre mesi prima.

¹ RS 641.711

² RS 0.814.011

² Vale come inizio della realizzazione il momento in cui il richiedente si impegna in maniera determinante sotto il profilo finanziario nei confronti di terzi o adotta per sé provvedimenti organizzativi riferiti al progetto.

Art. 5a Programmi

Vari piani che sono affini quanto alle loro dimensioni, alla tecnologia impiegata e alla portata della riduzione delle emissioni da attendersi, possono essere riuniti in un programma.

Art. 6 Convalida di progetti e programmi

¹ Chi intende chiedere attestati per un progetto o un programma di riduzione delle emissioni deve farlo convalidare a proprie spese da un organismo di convalida ammesso dall'UFAM.

² All'organismo di convalida deve essere presentata una descrizione del progetto o del programma. Essa contiene indicazioni riguardanti:

- a. i provvedimenti di riduzione delle emissioni;
- b. le tecnologie impiegate;
- c. la definizione di altri strumenti di politica climatica ed energetica;
- d. l'evoluzione ipotetica delle emissioni di gas serra senza realizzazione del progetto o del programma (andamento di riferimento);
- e. la portata dell'attesa riduzione delle emissioni e il metodo di calcolo su cui si fonda;
- f. l'organizzazione del progetto o del programma;
- g. i probabili costi e proventi;
- h. il finanziamento;
- i. il piano di monitoraggio, che stabilisce l'inizio del monitoraggio e definisce i metodi comprovanti la riduzione delle emissioni;
- j. la durata del progetto o del programma;

³ Per la convalida di un progetto, l'organismo di convalida esamina se detto progetto è conforme ai requisiti di cui all'articolo 5.

⁴ Per la convalida di un programma, l'organismo di convalida esamina se almeno un piano è conforme ai requisiti di cui all'articolo 5. Esso esamina inoltre l'organizzazione del programma e se il programma comprende esclusivamente piani affini.

⁵ Riassume i risultati dell'esame in un rapporto di convalida.

Art. 7 Domanda di rilascio di attestati

¹ La domanda di rilascio di attestati va presentata all'UFAM. Essa comprende la descrizione del progetto o del programma e il rapporto di convalida.

² L'UFAM può chiedere informazioni supplementari al richiedente se queste informazioni gli sono utili per valutare la domanda.

Art. 8 Decisione sull'idoneità di un progetto o di un programma

¹ L'UFAM decide in base alla domanda se il progetto o il programma è idoneo al rilascio di attestati.

² La decisione è valida per sette anni dalla realizzazione del progetto o del programma (periodo di accreditamento).

³ Per quanto concerne i programmi, i nuovi piani che adempiono i requisiti di cui all'articolo 5, possono in ogni momento essere inclusi nel programma durante il periodo di accreditamento.

Art. 8a Proroga del periodo di accreditamento

¹ Il periodo di accreditamento è prorogato di volta in volta di tre anni se il richiedente fa convalidare nuovamente il progetto o il programma e all'UFAM è presentata una domanda di proroga al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di accreditamento.

² L'UFAM approva la proroga se continuano a essere adempiuti i requisiti di cui all'articolo 5.

Art. 9 Rapporto di monitoraggio

¹ Il richiedente rileva i dati che secondo il piano di monitoraggio sono necessari a comprovare la riduzione delle emissioni e li registra in un rapporto di monitoraggio.

² A proprie spese, sottopone il rapporto di monitoraggio per verifica a un organismo di controllo ammesso dall'UFAM. Questa verifica non può essere effettuata dallo stesso organismo che ha convalidato il progetto.

³ Per i progetti, l'organismo di convalida esamina se le riduzioni delle emissioni comprovate adempiono i requisiti di cui all'articolo 5.

⁴ Per i programmi, l'organismo di convalida esamina se le riduzioni delle emissioni comprovate adempiono i requisiti di cui all'articolo 5. Detto organismo può limitare l'esame a singoli piani rappresentativi. Esso esamina inoltre se i piani che sono stati inclusi nel programma dopo la decisione sulla sua idoneità adempiono i requisiti di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera b numero 3 e lettera c.

⁵ Il primo rapporto di monitoraggio, verificato, deve essere presentato all'UFAM sei mesi dopo lo scadere dell'anno che segue l'inizio del monitoraggio. Nel contempo, all'UFAM va indicato il conto per gestori o personale per il quale vanno rilasciati gli attestati. I rapporti seguenti devono essere presentati almeno ogni tre anni.

Art. 10 cpv. 3, 4 e 5

³ Attestati per un progetto possono essere rilasciati fino alla fine del periodo di accreditamento.

⁴ Nel quadro dei programmi possono essere rilasciati attestati per piani anche dopo la scadenza del periodo di accreditamento, purché si sia iniziato con la realizzazione dei piani durante il periodo di accreditamento, al più tardi però fino alla scadenza del decimo anno dopo la scadenza del periodo di accreditamento.

⁵ Il plusvalore ecologico è compensato con il rilascio dell'attestato. Se il plusvalore ecologico è già stato indennizzato, non è rilasciato alcun attestato.

Art. 11 Modifiche essenziali del progetto o del programma

¹ Modifiche essenziali del progetto o del programma apportate dopo la decisione sull'idoneità o sulla proroga del periodo di accreditamento devono essere notificate all'UFAM. L'inclusione nel programma di un nuovo piano affine non è considerata una modifica essenziale.

² Sempreché sia necessario, l'UFAM dispone una nuova convalida.

³ Se una nuova convalida ha luogo durante il periodo di accreditamento e quest'ultimo non è stato prorogato, il periodo di accreditamento è di nuovo di sette anni a decorrere dalla decisione sull'idoneità del progetto o del programma. Dopo una nuova convalida durante una proroga del periodo di accreditamento secondo l'articolo 8a, il periodo di accreditamento si proroga di nuovo di tre anni dopo la decisione sull'idoneità del progetto.

Art. 11a Attestati per le imprese con accordo sugli obiettivi con obiettivo di emissione

¹ Dal 1° gennaio 2014, alle imprese che hanno concluso con la Confederazione obiettivi sullo sviluppo del consumo energetico e che in più si impegnano su base volontaria a ridurre le emissioni di CO₂ saranno rilasciati, su richiesta, attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera se:

- a. le imprese non sono esentate dalla tassa sul CO₂;
- b. l'impegno, su base volontaria, di riduzione delle emissioni di CO₂ è conforme ai requisiti per l'obiettivo di emissione secondo l'articolo 67 capoversi 1 – 3; e
- c. durante i tre anni precedenti, le imprese hanno prodotto ogni anno almeno il 5 per cento in meno di emissioni di CO₂ rispetto al percorso di riduzione pattuito.

² Gli attestati sono rilasciati in misura corrispondente alla differenza tra lo schema di riduzione prestabilito, ridotto del 5 per cento, e le emissioni di CO₂ prodotte nell'anno in esame. L'articolo 73 si applica per analogia.

³ Non sono considerate le riduzioni delle emissioni riconducibili esclusivamente al versamento di aiuti finanziari o di fondi ottenuti dai supplementi secondo l'articolo 15b della legge del 26 giugno 1998 sull'energia.

⁴ Gli attestati sono rilasciati l'ultima volta per il 2020.

⁵ Le imprese presentano all'UFAM un rapporto di monitoraggio conforme ai requisiti di cui all'articolo 72.

⁶ Le disposizioni sulla convalida (art. 6), sul rapporto di monitoraggio verificato (art. 9) e sulle modifiche essenziali (art. 11) si applicano per analogia.

Art. 12 cpv. 1^{bis} e 4

^{1bis} Gli attestati sono rilasciati in misura corrispondente alla differenza tra il percorso di riduzione, ridotto del 5 per cento, e le emissioni di gas serra prodotte nell'anno, purché non siano stati versati aiuti finanziari o fondi ottenuti dai supplementi secondo l'articolo 15b della legge del 26 giugno 1998³ sull'energia.

⁴ Gli articoli 6 e 9 non sono applicabili.

Art. 13 **Gestione e transazione degli attestati**

¹ Gli attestati sono rilasciati nel Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni (Registro dello scambio di quote di emissioni).

² In una banca dati tenuta dall'UFAM sono gestiti i seguenti dati e documenti:

- a. nomi, cognomi e informazioni di contatto del richiedente, dell'organismo di convalida, dell'organismo di controllo e del titolare degli attestati;
- b. il numero di attestati rilasciati;
- c. i dati fondamentali del progetto o del programma; e
- d. le descrizioni dei progetti e le descrizioni dei programmi, i rapporti di convalida, i rapporti di monitoraggio e i rapporti di verifica.

³ Il titolare di un attestato può, su richiesta, accedere ai dati di cui al capoverso 2 lettere a e b riguardanti il suo attestato. L'accesso ai dati di cui al capoverso 2 lettere c e d può essere concesso se sono tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari.

Art. 25 cpv. 1^{bis} e 2

^{1bis} Per un'automobile che dispone di un'approvazione del tipo, ma che prima della prima immatricolazione è equipaggiata con un motore alimentato con un altro carburante e che nel rapporto di perizia dispone di un'apposita indicazione del numero dell'approvazione del tipo (art. 75 OAC⁴), sono riconosciute le prove sulle emissioni di CO₂ di cui al capoverso 1 lettere b, c e d.

² Se per un'automobile non è stata rilasciata alcuna prova di cui al capoverso 1 o 1^{bis}, le emissioni di CO₂ determinanti sono calcolate secondo l'allegato 4.

³ **RS 730.0**

⁴ **RS 741.51**

Art. 33 *Acconti*

¹ Chi, nell'anno di riferimento, ha avuto lo statuto di grande importatore, deve versare trimestralmente all'UFE acconti a computo dell'eventuale sanzione nell'anno di riferimento.

² L'UFE emette una fattura per il pagamento dell'acconto basandosi sui dati dell'USTRA riguardanti le automobili immatricolate per la prima volta nell'anno di riferimento in corso. Gli acconti già versati nell'anno di riferimento in corso sono considerati nella fatturazione. I crediti sono rimborsati dopo la scadenza dell'anno di riferimento.

³ Se dalla fattura finale risulta un'eccedenza a favore dell'importatore, l'UFE gli rimborsa tale somma con un interesse sul rimborso.

Art. 34 *Interesse di mora e interesse sul rimborso*

¹ Se non paga la fattura o la fattura finale entro il termine stabilito, l'importatore o il costruttore deve un interesse di mora.

² I tassi d'interesse per l'interesse di mora e per l'interesse sul rimborso corrispondono a quelli dell'imposta federale diretta secondo l'allegato dell'ordinanza del 10 dicembre 1992⁵ sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta.

Art. 42 cpv. 2^{bis} e 3 lett. b

^{2bis} Un'impresa che, nonostante soddisfatti i presupposti di cui al capoverso 1, ha rinunciato a una partecipazione, ha di nuovo la possibilità di presentare una domanda di partecipazione se aumenta la potenza termica totale di almeno il dieci per cento. La domanda va presentata al più tardi sei mesi dopo l'aumento di almeno il dieci per cento.

³ La domanda deve contenere indicazioni riguardanti:

- b. le potenze termiche installate negli impianti fissi dell'impresa;

Art. 46a *Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per nuovi partecipanti al SSQE*

¹ Un'impresa che partecipa al SSQE dopo il 1° gennaio 2013 riceve dal momento della partecipazione al SSQE un'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito.

² L'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito è retta dall'articolo 46.

³ Se la partecipazione dell'impresa al SSQE avviene dopo un'aggiunta di impianti fissi o dopo un aumento di capacità fisico, l'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito è retta dagli articoli 46 e 49a.

⁴ Se un'impresa che ora partecipa al SSQE prima aveva un impegno di riduzione secondo l'articolo 66, l'assegnazione a titolo gratuito è adeguata in funzione del fatto che esso sia stato superiore o inferiore rispetto al percorso di riduzione.

⁵ **RS 642.124**

Art. 47 Vendita all'asta di diritti di emissione

¹ L'UFAM vende periodicamente all'asta alle imprese SSQE i diritti di emissione che non sono assegnati a titolo gratuito.

² Può interrompere l'asta senza assegnare un appalto se sospetta accordi in materia di concorrenza o di pratiche illecite di imprese che dominano il mercato.

³ L'UFAM può assegnare alle imprese SSQE una quantità limitata di diritti di emissione al prezzo corrispondente all'esito dell'asta dei diritti di emissione che si svolge nel contempo.

⁴ L'UFAM può commissionare le aste a organizzazioni private.

⁵ Le imprese SSQE che partecipano all'asta devono dapprima inoltrare all'UFAM le seguenti indicazioni:

- a. nomi, cognomi, indirizzo postale e di posta elettronica, numero di telefono cellulare e certificato d'identità di almeno un, massimo due titolari di una procura per fare un'offerta d'asta;
- b. nomi, cognomi, indirizzo postale e di posta elettronica, numero di telefono cellulare e certificato d'identità di almeno una, massimo due persone incaricate di convalidare le offerte d'asta.

⁶ Le indicazioni di cui al capoverso 5 sono rilevate nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

⁷ Le offerte d'asta diventano vincolanti soltanto dopo l'autorizzazione della persona incaricata di convalidarle.

Art. 48 cpv. 3 e 4

³ Il volume massimo di certificati di riduzione delle emissioni è ricalcolato, con effetto a decorrere dall'inizio dell'anno successivo, se:

- a. una modifica materiale in almeno un impianto fisso comporta un potenziamento o una riduzione considerevole della capacità installata di un'unità di calcolo determinante per l'assegnazione dei diritti di emissione a titolo gratuito (elemento di assegnazione);
- b. l'attività dell'impresa è interrotta; oppure
- c. l'esercizio di parti essenziali degli impianti fissi è ridotto almeno del 50 per cento.

⁴ Il volume massimo di certificati di riduzione delle emissioni è ridotto al massimo all'8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione assegnati annualmente in media negli anni 2008–2012 dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati in questo lasso di tempo.

Art. 49 Riduzione dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito

¹ La quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un'impresa SSQE è ridotta se:

- a. una modifica materiale in almeno un impianto fisso comporta una riduzione considerevole della capacità installata di un elemento di assegnazione;
- b. l'attività dell'impresa è interrotta; oppure
- c. l'esercizio di parti essenziali degli impianti fissi è ridotto almeno del 50 per cento.

² La nuova assegnazione ha luogo dall'inizio dell'anno successivo.

³ Un'impresa SSQE può chiedere entro il 1° giugno di non partecipare più al SSQE a decorrere dall'inizio dell'anno successivo se, in ragione di un cambiamento duraturo secondo il capoverso 1, non soddisfa più i presupposti per partecipare al SSQE.

Art. 49a Aumento dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito

¹ La quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un'impresa SSQE è aumentata se una modifica materiale in almeno un impianto fisso o un'aggiunta di un nuovo impianto fisso comporta un aumento considerevole della capacità installata di un elemento di assegnazione.

² La nuova assegnazione ha luogo con l'avvio dell'esercizio normale.

³ Nell'aggiunta di un nuovo impianto fisso mediante il quale un nuovo elemento di assegnazione diventa determinante, nel periodo tra la messa in esercizio fisica e l'avvio dell'esercizio normale, le sono assegnati diritti di emissione in funzione dei gas serra emessi.

⁴ Se, dopo una chiusura parziale secondo l'articolo 49 capoverso 1 lettera c, l'esercizio di impianti fissi riprende a pieno regime, l'assegnazione a titolo gratuito è adeguata di conseguenza dall'anno successivo.

Art. 52 cpv. 1 lett. b e d, 2 e 4

¹ L'impresa presenta annualmente all'UFAM un rapporto di monitoraggio entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il rapporto contiene:

- b. indicazioni sull'evoluzione delle quantità di produzione;
- d. indicazioni su eventuali modifiche delle capacità installate.

² I dati devono essere confrontati in una tavola sinottica con quelli degli anni precedenti. L'UFAM stabilisce in una direttiva la forma del rapporto di monitoraggio.

⁴ Può chiedere in ogni momento che un organismo da esso ammesso verifichi il rapporto di monitoraggio.

Art. 55a Caso di rigore

¹ L'UFAM può, su richiesta, aumentare il volume massimo di certificati di riduzione delle emissioni che un'impresa SSQE può consegnare secondo l'articolo 48, se quest'ultima prova che:

- a. non è in grado di adempiere il proprio obbligo di consegna secondo l'articolo 55 senza l'aumento;

- b. l'acquisizione dei diritti di emissione mancanti non sarebbe economicamente sostenibile; e
- c. è disposta ad acquistare diritti di emissione dell'UE per un volume pari ai certificati di riduzione delle emissioni richiesti in via supplementare.

² I diritti di emissione dell'UE acquistati ai sensi del capoverso 1 lettera c vanno trasferiti annualmente su un conto della Confederazione svizzera nel Registro dello scambio di quote di emissioni dell'Unione europea (Registro dell'Unione).

³ La domanda deve essere presentata all'UFAM al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno per il quale è fatto valere il caso di rigore. L'UFAM decide annualmente sul volume dei certificati di riduzione delle emissioni computabili in via supplementare.

⁴ L'UFAM ritrasferisce all'impresa i diritti di emissione europei trasferiti dall'impresa SSQE di cui al capoverso 2 se entro il 31 dicembre 2020 non entra in vigore alcun accordo sul collegamento tra il sistema svizzero di scambio di quote di emissioni e quello europeo.

⁵ Ritrasferisce all'impresa SSQE i certificati di riduzione delle emissioni assegnati in via supplementare secondo il capoverso 3 se entro il 31 dicembre 2020 entra in vigore un accordo sul collegamento tra il sistema svizzero di scambio di quote di emissioni e quello europeo. I diritti di emissione europei di cui al capoverso 3 sono computati all'adempimento dell'obbligo.

Art. 57 Principio

¹ Le imprese SSQE devono avere un conto per gestori nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

² Le imprese con impegno di riduzione secondo il capitolo 5, i gestori di centrali termiche a combustibili fossili secondo il capitolo 6 e gli importatori e i costruttori di carburanti fossili secondo il capitolo 7 che intendono scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati devono avere un conto per gestori o un conto personale.

³ Tutte le altre imprese e persone che intendono scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati devono avere un conto personale.

⁴ Chi riceve attestati per un progetto o un programma secondo l'articolo 5, per riduzioni supplementari volontarie di emissioni di CO₂ secondo l'articolo 11a o per riduzioni supplementari delle emissioni secondo l'articolo 12 può farseli rilasciare anche direttamente sul conto per gestori o personale di un terzo.

Art. 58 cpv. 1, 2, 5 e 6

¹ Le imprese e le persone di cui all'articolo 57 capoversi 1–3 devono presentare una domanda di apertura del conto all'UFAM.

² La domanda deve contenere:

- a. per le imprese: un estratto dal registro di commercio e una fotocopia del passaporto o della carta d'identità (documento d'identità) della persona autorizzata a rappresentare l'impresa;
- b. per le persone: un documento d'identità;
- c. nomi, cognomi, indirizzo postale e di posta elettronica del richiedente;
- d. nomi, cognomi, indirizzo postale e di posta elettronica, numero di telefono cellulare e certificato d'identità di almeno uno, massimo quattro titolari di una procura sul conto;
- e. nomi, cognomi, indirizzo postale e di posta elettronica, numero di telefono cellulare e certificato d'identità di almeno uno, massimo quattro persone incaricate di convalidare le transazioni;
- f. una dichiarazione con la quale il richiedente accetta le condizioni generali relative al Registro dello scambio di quote di emissioni.

⁵ Può chiedere indicazioni supplementari, sempreché gli occorrono per aprire il conto. Possono farne parte certificati di buona condotta, in particolare estratti del casellario giudiziario.

⁶ Apre il conto richiesto dopo avere esaminato le indicazioni e la documentazione e appena il richiedente ha versato gli emolumenti.

Art. 59 cpv. 1

¹ Chi ha un conto personale secondo l'articolo 57 deve designare un recapito in Svizzera per le seguenti persone:

- a. per le imprese, la persona autorizzata a rappresentare l'impresa e, per le persone, il titolare del conto;
- b. i titolari di una procura sul conto; e
- c. le persone incaricate di convalidare le transazioni.

Art. 59a Rifiuto dell'apertura di un conto

¹ L'UFAM rifiuta l'apertura del conto o l'iscrizione di titolari di una procura sul conto, di titolari di una procura per fare un'offerta d'asta, di persone incaricate di convalidare le transazioni o di persone incaricate di convalidare le offerte d'asta, se:

- a. le indicazioni o la documentazione trasmesse sono inesatte o incomprensibili;
- b. l'impresa, il gestore o una delle persone menzionate nella frase introduttiva negli ultimi dieci anni sono stati condannati per reati legati allo scambio di emissioni, al riciclaggio di denaro, a reati borsistici o per altri reati contro il patrimonio.

² Sospende l'apertura del conto o l'iscrizione se contro l'impresa o una persona di cui al capoverso 1 lettera b è pendente un'inchiesta per un reato menzionato nel capoverso 1 lettera b.

³ Se a un'impresa SSQE tenuta a partecipare al SSQE è rifiutata l'apertura di un conto, l'UFAM apre un conto bloccato sul quale sono accreditati i diritti di emissione assegnati secondo l'articolo 46. Il blocco del conto dura fino a che vengono meno i motivi che hanno portato al rifiuto dell'apertura del conto.

Art. 60 Iscrizione nel Registro dello scambio di quote di emissioni

¹ Tutti i diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni, gli attestati e le offerte d'asta devono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

² Le modifiche relative all'entità dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni e degli attestati sono valide solamente se sono iscritte nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

³ I certificati di riduzione delle emissioni per le seguenti riduzioni delle emissioni non possono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni:

- a. le riduzioni delle emissioni certificate sul lungo periodo (ICER);
- b. le riduzioni delle emissioni certificate temporaneamente (tCER);
- c. i certificati che sono realizzati mediante la cattura di CO₂ e il sequestro geologico del CO₂ (CCS).

⁴ L'UFAM tiene un verbale sotto forma di banca dati elettronica sul rilascio di attestati e diritti di emissione del secondo periodo d'impegno 2013–2020.

Art. 61 Transazioni

¹ I diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni e gli attestati possono essere scambiati liberamente.

² I titolari di una procura sul conto e i titolari di una procura per fare un'offerta d'asta, nonché le persone incaricate di convalidare le transazioni e le persone incaricate di convalidare le offerte d'asta hanno diritto a un accesso protetto al Registro dello scambio di quote di emissioni.

³ Per ogni ordine di transazione di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni o di attestati, i titolari di una procura devono indicare:

- a. il conto di provenienza e il conto di destinazione; e
- b. il tipo e la quantità di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni o di attestati da trasferire.

⁴ I diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni o gli attestati sono trasferiti quando la persona incaricata di convalidare le transazioni approva la transazione.

⁵ La transazione è effettuata secondo una procedura standardizzata.

Art. 62 Tenuta del Registro

¹ L'UFAM tiene elettronicamente il Registro dello scambio di quote di emissioni e verbalizza ogni transazione e offerta d'asta.

² Garantisce, sulla base dei verbali, la possibilità di risalire in qualsiasi momento a tutti gli elementi essenziali di ogni transazione e offerta d'asta.

³ Oltre alle indicazioni presentate al momento dell'apertura del conto, l'UFAM può esigere in ogni momento ulteriori indicazioni se ciò è necessario alla gestione sicura del Registro dello scambio di quote di emissioni.

Art. 63 lett. a

La Confederazione non risponde dei danni causati da:

- a. una transazione lacunosa dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni, degli attestati e delle offerte d'asta;

Art. 64 Blocco e chiusura del conto

¹ In caso di violazione delle disposizioni relative al Registro dello scambio di quote di emissioni o se è pendente un'inchiesta per un reato menzionato nel capoverso 1 lettera b, l'UFAM blocca l'accesso agli utenti o ai conti in questione. Il blocco dura fintanto che le prescrizioni sono nuovamente rispettate o l'inchiesta è archiviata.

² Può chiudere conti sui quali non sono contabilizzati diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni e attestati e che non sono stati utilizzati per almeno un anno.

Art. 65 Protezione dei dati

¹ Il Registro dello scambio di quote di emissioni comprende i seguenti dati:

- a. numero di conto;
- b. nomi, cognomi e indicazioni di contatto del titolare del conto e delle persone di cui all'articolo 59 capoverso 1, nonché della persona incaricata di convalidare le offerte d'asta e del titolare di una procura per fare un'offerta d'asta di cui all'articolo 47 capoverso 5;
- c. diritti di emissione, attestati e certificati di riduzione delle emissioni per ogni conto;
- d. per le imprese SSQE: offerte d'asta, i dati riguardanti gli impianti e le emissioni, la quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito, il volume dei diritti di emissione e dei certificati di riduzione delle emissioni consegnati per adempiere l'obbligo.

² Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari, l'UFAM può pubblicare elettronicamente i dati di cui al capoverso 1.

Art. 66 Presupposti

¹ Secondo l'articolo 31 capoverso 1 lettera b della legge sul CO₂, un'impresa può impegnarsi a ridurre le sue emissioni di gas serra (impresa con impegno di riduzione) se:

- a. esercita un'attività di cui all'allegato 7;

- b. con l'attività di cui all'allegato 7 produce almeno il 60 per cento delle sue emissioni di gas serra; e
- c. in uno dei due anni precedenti ha emesso gas serra in quantità globale superiore a 100 tonnellate di CO₂eq.

² L'entità della riduzione delle emissioni di gas serra è stabilito mediante un obiettivo di emissione o un obiettivo basato su provvedimenti.

³ Diverse imprese che adempiono ciascuna i presupposti di cui al capoverso 1, possono impegnarsi congiuntamente a ridurre le emissioni di gas serra. Sono considerate un'impresa. Devono designare un rappresentante.

Art. 69 cpv. 1, 2^{bis} e 3 lett. b

¹ La domanda di determinazione di un impegno di riduzione deve essere presentata all'UFAM entro il 1° settembre dell'anno precedente. Su domanda, l'UFAM può prorogare adeguatamente tale termine. Stabilisce in una direttiva la forma della domanda.

^{2bis} La proposta per l'obiettivo basato su provvedimenti deve essere elaborata assieme a un'organizzazione privata incaricata dall'UFAM di cui all'articolo 130 capoverso 6.

³ Se necessario per la determinazione dell'impegno di riduzione, l'UFAM può chiedere ulteriori indicazioni riguardanti in particolare:

- b. i provvedimenti già realizzati per ridurre i gas serra, la loro efficacia e il loro finanziamento;

Art. 72 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2

¹ L'impresa presenta annualmente, entro il 31 maggio dell'anno successivo, un rapporto di monitoraggio alle organizzazioni private incaricate di cui all'articolo 130 capoverso 6 o all'articolo 17 capoverso 1 lettera g della legge sull'energia. Queste inoltrano il rapporto di monitoraggio all'UFAM. Il rapporto di monitoraggio contiene:

² I dati devono essere confrontati in una tavola sinottica con quelli degli anni precedenti. L'UFAM stabilisce in una direttiva la forma del rapporto di monitoraggio.

Art. 75 cpv. 2 lett. c

² Il volume dei certificati di riduzione delle emissioni di cui al capoverso 1 computabili:

- c. per un'impresa il cui obiettivo di emissione o obiettivo basato su provvedimenti è adeguato: in funzione dell'adeguamento aumenta o diminuisce, con il volume di certificati di riduzione delle emissioni computabili che è pari al massimo all'8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione ammessi come media annuale negli anni 2008–2012 dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati in quel periodo .

Art. 91 cpv. 3

³ Le riduzioni delle emissioni conseguite attraverso progetti condotti autonomamente devono essere comprovate sulla base di un rapporto di monitoraggio conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 capoverso 2. L'organismo di verifica esamina se le riduzioni delle emissioni comprovate sono conformi, per analogia, ai requisiti di cui all'articolo 5.

Art. 115 cpv. 4

⁴ In casi motivati può richiedere garanzie per garantire la fideiussione.

Art. 116 Obbligo di notifica e rendicontazione

¹ Un mutuante che dispone di un mutuo garantito notifica senza indugio all'UFAM per tutta la durata della fideiussione:

- a. qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sulla fideiussione;
- b. qualsiasi modifica delle indicazioni di contatto.

² Presenta annualmente all'UFAM un rapporto su:

- a. lo stato del mutuo garantito;
- b. l'andamento degli affari e la sua prevedibile evoluzione; e
- c. la sua liquidità e la sua struttura finanziaria.

³ Fa pervenire all'UFAM annualmente il rapporto di gestione nonché il bilancio e il conto economico. Questi documenti devono essere presentati al più tardi tre mesi dopo la loro conclusione.

⁴ L'UFAM può chiedere le indicazioni di cui al capoverso 2 anche durante l'anno, per quanto gli siano utili per garantire la fideiussione.

Art. 117 Esecuzione

¹ Per amministrare il fondo per le tecnologie, il DATEC nomina un comitato direttivo, un comitato di fideiussione e una segreteria.

² Il comitato direttivo ha la direzione strategica del fondo per le tecnologie. Presenta un rendiconto al DATEC.

³ Il comitato di fideiussione, su richiesta della segreteria, valuta all'attenzione dell'UFAM le domande di fideiussione.

⁴ La segreteria dirige il fondo per le tecnologie sotto il profilo operativo. Le incombe in particolare l'esame delle richieste di fideiussione, la gestione delle fideiussioni e il disbrigo di casi di fideiussione nonché il controllo della rendicontazione di cui all'articolo 116.

⁵ La segreteria fattura emolumenti ai beneficiari della fideiussione. L'emolumento è riscosso in funzione delle spese; ammonta al massimo allo 0,9 per cento dell'importo della fideiussione per anno.

Art. 135 lett. d^{bis}

Il DATEC adegua:

d^{bis} l'allegato 9 numero 2: se muta la Decisione 2010/2/UE;

Art. 139 cpv. 5

⁵ I certificati di riduzione delle emissioni del periodo 2008–2012 non trasferiti possono essere consegnati in adempimento degli obblighi secondo la presente ordinanza fino al 31 marzo 2015, sempre che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 4. Dopo di che verranno cancellati definitivamente dall'UFAM.

Titolo prima dell'art. 147

Sezione 2a: Disposizioni transitorie della modifica del ...

Art. 146a Attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera

L'UFAM trasferisce entro il 30 giugno 2015 nel Registro dello scambio delle quote di emissione gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera che ha rilasciato dopo il 1° gennaio 2013.

Art. 146b Certificati di riduzione delle emissioni che non possono più essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni

¹ Al più tardi entro il 31 marzo 2015, i certificati di riduzione delle emissioni già iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni ai sensi dell'articolo 60 capoverso 3 devono:

- a. essere trasferiti in un Registro dello scambio di quote di emissioni di un'altra dell'Allegato B del Protocollo di Kyoto; oppure
- b. essere annullati volontariamente in conformità con le norme del Protocollo di Kyoto;

² I certificati di riduzione delle emissioni già iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni ai sensi dell'articolo 60 capoverso 3, che scadono già prima del 31 marzo 2015, devono essere sostituiti in conformità con le norme del Protocollo di Kyoto dal medesimo numero di certificati di riduzione delle emissioni computabili secondo l'articolo 4.

³ I certificati di riduzione delle emissioni scaduti sono annullati.

II

Gli allegati 3, 7, 8 e 9 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

L'ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell'UFAM è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2

Se determinati lavori sono conferiti a terzi, può essere fatturato un supplemento amministrativo del 20 per cento dell'emolumento ordinario. Se sono necessarie conoscenze speciali, l'emolumento ordinario può essere aumentato a complessivi 240 franchi l'ora al massimo.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

...2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 3
(art. 5 lett. a)

Riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestati

Let. b^{bis}

Per i progetti di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera non sono rilasciati attestati se le riduzioni delle emissioni sono conseguite mediante:

b^{bis} la riumidificazione di paludi e zone umide;

Allegato 7
(art. 42 cpv. 1 lett. a e 66 cpv. 1 lett. a)

Attività che autorizzano alla partecipazione al SSQ o all'esenzione dalla tassa con un impegno di riduzione

Numeri 3, 3^{bis}, 6, 8, 10, 12, 17 e 20

3. trasformazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca per la produzione di alimenti e alimenti per animali;
- 3^{bis}. ingrasso di maiali e volatili;
6. fabbricazione e pulizia di tessuti;
8. fabbricazione di pasta di legno, cellulosa, carta, cartone, , prodotti da carta e cartone quali carta increspata, imballaggi, articoli per l'igiene e tappezzerie, fabbricazione di stampati dal processo d'essiccamento a elevata intensità energetica (senza stampa di giornali, eliografia e riprografia);
10. fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici nonché il relativo sviluppo tecnologico;
12. fabbricazione di vetro, prodotti di vetro e ceramica, lavorazione di pietre e minerali (senza la lavorazione e la finitura di pietre) nonché fabbricazione di prodotti a base di asfalto;
17. fabbricazione di macchine per attività di cui ai numeri 1–16, di pompe, compressori, automobili, altri veicoli e motori;
20. produzione di calore o freddo generata da combustibili fossili (eventualmente combinata con la produzione di energia elettrica) immessa in reti regionali di teleriscaldamento e teleraffreddamento o fornita a imprese che esercitano attività di cui ai numeri 1–19.

Allegato 8
(art. 45 cpv. 1)

Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili

N. 3

3. La quantità di cui al numero 1 è ridotta qualora un'impresa SSQE ricavi ora da una centrale termica a combustibili fossili di cui all'articolo 22 della legge sul CO₂ il calore che le necessita e che generava da vettori energetici fossili.

Allegato 9
(art. 46 cpv. 1)

Calcolo dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito

N. 2 nota a piè di pagina

Per i settori e i sottosettori non menzionati nell'allegato della decisione 2010/2/UE⁶, le quantità calcolate secondo il numero 1 sono moltiplicate per i seguenti fattori di adeguamento:

⁶ Decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dic. 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, GU L 1 del 5.1.2010, pag. 10; modificata da ultimo dalla decisione 2012/498/UE, GU L 241 del 7.9.2012, pag. 52.